



## Città di Caserta

ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

### DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 380 del 16/05/2025

***Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DEL  
SILENZIO ASSENSO AVENTE NATURA PROVVEDIMENTALE FORMATISI SU  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD ISTANZA DI PARTE INDIVIDUATO IN  
ISTANZA UNICA DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI EX ART 43, 44 E 49 DEL  
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE D LGS 259-03 SMI PER LA  
INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI  
NEL COMUNE DI CASERTA PRESSO IL FABBRICATO UBICATO IN VIA ANTONIO  
CANOVA, 5 E DISTINTO AL N.C.E.U. DI CASERTA AL FOGLIO 27 P.LLA 5485.***

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la propria competenza a determinare sull'oggetto della presente determinazione, ai sensi del Decreto Sindacale n. 60 del 26/11/2024;

**Premesso:**

- che la soc. INWIT S.P.A., con istanza trasmessa al SUAP del Comune di Caserta, pratica N. 08936640963-18102024, prot. REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO 73043 del 21 ottobre 2024, chiedeva il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni (Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W) nel comune di Caserta (CE) presso il fabbricato ubicato in Via Antonio Canova n.5 e distinto al N.C.E.U. di Caserta al foglio 27, Particella 5485;

**Vista**

- la documentazione progettuale di massima a corredo della Pratica, in cui viene dichiarato che l'intervento è da attuarsi in Zona B1 del vigente P.R.G. del Comune di Caserta, in NCEU al foglio 27 p.lla 5485, da ubicarsi sul torrino scala del fabbricato per civili abitazioni denominato "condominio Floridiana", sito alla via Antonio Canova n.5;
- l'autocertificazione del silenzio assenso del 13.01.2025 con la quale INWIT SPA ha autocertificato l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione in oggetto;
- la Comunicazione di inizio lavori del 04.03.2025 con cui INWIT SPA ha comunicato l'inizio dei lavori di installazione degli impianti per telecomunicazioni di cui all'oggetto;
- la Comunicazione di Avvio del Procedimento, prot. n. 40563 del 15/04/2025 di annullamento d'ufficio in autotutela del silenzio assenso avente natura provvedimentale formatasi su procedimento amministrativo ad istanza di parte;

**Dato atto** che da una verifica non risultano pervenute osservazioni, nel termine fissato di gg 10, da parte della soc. INWIT S.P.A.;

**Visti**

- il vigente regolamento comunale (d'ora in poi Regolamento) PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA, L'ADEGUAMENTO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STAZIONI RADIO BASE, e in particolare l'art.5 commi 1,2,3 e 4 che di seguito si riporta integralmente:

Documento firmato digitalmente

1. *Le antenne e parabole trasmettenti e riceventi della telefonia mobile possono essere collocate sulla copertura degli edifici o su tralicci o pali appositamente realizzati. Sono pertanto da escludersi installazioni su balconi o terrazze che non siano di copertura.*
  2. *Possono essere ammesse collocazioni alternative(in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.*
  3. *Le antenne e parabole trasmettenti e riceventi della telefonia mobile devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via.*
  4. *Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole trasmettenti e riceventi della telefonia mobile su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.*
- il comma 9 dell'art.5 del predetto regolamento, che di seguito si riporta integralmente:
    9. *Le installazioni di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile sarà ammessa solo a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti gestori interessati, di un piano complessivo, da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli organi deputati dell'Ente, che preveda l'indicazione generale dei nuovi punti di installazione e sia corredato da atti e certificazioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela della salute dei cittadini e tenga conto degli impianti preesistenti.*
  - il comma 7 dell'art.7 del predetto regolamento che di seguito si riporta integralmente:
    7. *“E' vietata la installazione di impianti di stazioni radio base ad una distanza inferiore a mt. 75 ( settanta- cinque ) da strutture adibite a scuole, ospedali, case di cura o altri immobili destinati ad attività scolastiche e sanitarie.”*
  - il comma 8 dell'art.8 del predetto regolamento che di seguito si riporta integralmente:
    1. *“Al termine dei lavori di installazione il titolare della SRB deve presentare al Comune comunicazione di fine lavori e comunicare la data di inizio esercizio.*
    2. *Entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione di fine lavori, e comunque prima della data di inizio esercizio, l'impianto tecnologico sarà ispezionato da un dipendente comunale del Settore Edilizia Privata o da un professionista esperto di fiducia dell'Amministrazione Comunale, opportunamente incaricato, e da un funzionario della polizia municipale. Alla visita dovrà presentarsi il rappresentante legale del richiedente la concessione e/o un suo incaricato tecnico, per tutto quanto sarà necessario per la verifica a richiesta dei dipendenti comunali preposti al sopralluogo. Durante la visita si constaterà la regolare esecuzione dell'impianto in relazione alle caratteristiche descritte nel progetto approvato.*
    3. *L'impianto potrà essere attivato solo ad avvenuta visita di controllo e previo accertamento di conformità dell'impianto da parte del Tecnico Comunale e/o del professionista di fiducia dell'Amministrazione .”*

#### **Accertato**

- che INWIT SPA non ha mai presentato all'Amministrazione Comunale un piano complessivo con l'indicazione dei nuovi punti di installazione delle antenne di telefonia mobile, in contrasto a quanto previsto dal comma 9 dell'art.5 del vigente regolamento comunale;
- che INWIT spa ha installato le antenne de quo ad una distanza inferiore ai 75 m da una struttura sanitaria di fisiokinesiterapia, sita nel palazzo di fronte alla costruenda antenna, che svolge attività ambulatoriale di riabilitazione ed eroga prestazioni ambulatoriali specialistiche di fisiokinesiterapia dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, in contrasto e in difformità a quanto prescritto e previsto dal comma 7 dell'art.7 del predetto regolamento;
- che INWIT spa ha previsto ed installato le antenne sul torrino scale, struttura ben diversa, per tipologia e finalità, dalla vera e propria copertura dell'edificio, ossia il tetto, posto a quota in-

feriore, e neppure ad essa copertura assimilabile, in contrasto con il comma 1 dell'art.5 del Regolamento;

- che INWIT spa ha installato le antenne ben visibili dalle strade comunali (pubbliche vie) via Fuga, via Canova, via Borromini e via Ruggiero, poiché montate su un corpo sopraalzato, e non ribassato, del fabbricato, in contrasto con il comma 2 dell'art.5 del Regolamento;
- che INWIT spa ha installato le antenne all'estremità del fabbricato di via A. Canova, nella parte immediatamente prospiciente detta strada pubblica, in contrasto con il comma 3 dell'art.5 che indica il posizionamento in zona tergo rispetto alla strada pubblica;
- che INWIT spa ha installato le antenne sul filo esterno del fabbricato, prospicienti e visibili dalla pubblica via, senza osservare il prescritto arretramento, previsto dal comma 4 dell'art.5 del Regolamento, dal filo di gronda di una distanza pari almeno all'altezza dell'antenna;

#### **Valutato, Inoltre,**

- che ai sensi dell'art.7, comma 7 del vigente Regolamento comunale per l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare, con particolare riferimento alle stazioni radio base, vigente alla data di presentazione della istanza per il rilascio dell'autorizzazione, "è vietata la installazione di impianti di stazioni radio base ad una distanza inferiore a mt. 75 (settantacinque) da strutture adibite a scuole, ospedali, case di cura o altri immobili destinati ad attività scolastiche e sanitarie";
- che la distanza tra la stazione radio base per rete telefonia mobile di INWIT spa e la struttura sanitaria adibita ad ambulatorio per prestazioni di fisiokinesiterapia sita alla Via Canova (palazzo di fronte al condominio Floridiana), risulta inferiore a ml 75,00, sicché è in contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 7 del citato regolamento comunale;

#### **Osservato**

- che, in relazione alla legittimità delle previsioni dei regolamenti comunali adottati ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L. n. 36/2001, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell' art. 8, comma 6 della legge 36/2001, anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purché ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori" (cfr. T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 02/07/2018, n. 260); nonché "Il regolamento comunale previsto dall' art. 8 comma 6, L. n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole per la protezione all'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, ponendo anche divieti generalizzati alla localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili come scuole e ospedali o parchi o aree per il gioco e per lo sport, purché non impediscano la copertura di rete del territorio nazionale" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 01/06/2018, n. 6136); ed ancora: "Sono illegittimi i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, ed anche i limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato, con la fissazione di determinati parametri inderogabili, il cui rispetto è verificato dai

competenti organi tecnici; in effetti il regolamento comunale, previsto dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36 - nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti - può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale” (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 05/05/2017 , n. 2073);

- che, più recentemente, è stato affermato che “L' art. 8, comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36 , come sostituito dall' art. 38, comma 6, d.l. 16 luglio 2020 n. 76, consente ai regolamenti comunali di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio, e di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato” (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. II, 20/09/2021, n. 806);

#### **Evidenziato**

- che, conformemente ai richiamati criteri giurisprudenziali, l'art. 7, comma 7 del vigente regolamento comunale non impone un limite generalizzato alla costruzione di impianti di telecomunicazioni, stante la possibilità della loro realizzazione nel rispetto della distanza ivi prevista;
- che, più precisamente, la citata previsione regolamentare, sebbene limiti la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nelle adiacenze di strutture sensibili, non impedisce la loro costruzione in altra parte della medesima area, purché venga rispettato il criterio della distanza dei 75,00 ml ivi prescritti;
- che, pertanto, siffatta previsione regolamentare non incide sulla realizzazione di una copertura di rete nazionale, consentendo la costruzione delle infrastrutture in qualsiasi area del territorio comunale;
- che, inoltre, con riferimento alla presente fattispecie, la struttura sensibile ostativa alla esecuzione della Stazione Radio Base (da adesso, anche SRB) era già esistente alla data di presentazione della istanza di autorizzazione per la realizzazione della medesima SRB;

#### **Osservato**

- che, nell'ottica del necessario contemperamento degli interessi rilevanti nel caso di specie, attività subordinata al procedimento di secondo grado di cui al presente provvedimento, le ragioni di interesse pubblico identificabili nel rispetto della distanza dalla struttura scolastica esistente contrastano e prevalgono sulla richiesta della società di realizzare Stazione la Radio Base nelle adiacenze della predetta struttura;
- che per rilevanti ragioni di interesse pubblico inerenti la salvaguardia dei prospetti degli edifici che affacciano sulla pubblica via, suffragato e implementato dalla previsione regolamentare di arretrare le antenne rispetto al prospetto principale del fabbricato su strada, che in questo caso è stato ampiamente violato da INWIT spa che ha installato le antenne sul prospetto principale e ben visibili dalla pubblica via;

#### **Accertato**

- Che nel corso dell'ulteriore esame istruttorio della pratica presentata da INWIT SpA, i presupposti formali ostativi alla realizzazione della nuova S.R.B da ubicare nel comune di Caserta alla Via Canova n.5 - Foglio 27, Particella 5485, ai sensi dell'art.21-octies e 21-nonies della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., per errata rappresentazione dei fatti e violazione di specifiche disposizioni regolamentari, per le motivazioni di seguito riportate:

1. l'impianto di che trattasi non è conforme al comma 7 dell'art. 7 del Regolamento Comunale, poiché non rispetta la distanza minima prevista tra SRB dagli edifici sensibili, ivi meglio tipizzati;
2. l'incompatibilità della collocazione della SRB prevista da INWIT S.p.A., rispetto all'esistenza di Aree sensibili, di cui al predetto comma 7, art.7 del Regolamento, è da ravvisarsi nell'accertamento della distanza inferiore a 75 ml da edificio adibito a struttura sanitaria rispetto alla prevista installazione;
3. la medesima previsione regolamentare non costituisce limite generalizzato alla realizzazione della infrastruttura comunicativa nell'area e, dunque, non incide sulla copertura di rete nazionale, potendo INWIT s.p.a. ripresentare nuova istanza rispettosa dei limiti regolamentari;
4. il progetto presentato dalla INWIT S.P.A non indicava ed eludeva la rappresentazione della distanza tra l'antenna e l'edificio con destinazione a struttura sanitaria, così come previsto dal regolamento comunale, e solo dopo gli opportuni approfondimenti dell'istruttoria questo ufficio accertava tale irregolarità dell'impianto de quo;
5. l'impianto di che trattasi non è conforme ai commi 1,2,3 e 4 dell'art.5 del Regolamento, poiché non rispetta le distanze e i criteri di ubicazione delle antenne previste dai suddetti commi dell'art.5, al fine di evitare che le stesse risultassero visibili dalla pubblica via;

### **Preso Atto**

- alla luce di quanto sopra richiamato, che le attività effettuate dalla soc. INWIT S.p.A risultano essere carenti delle condizioni legittimanti l'intervento e pertanto ricorrano i presupposti per procedere all'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela degli effetti del silenzio assenso dell'autorizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990;
- che sussiste l'interesse pubblico a rimuovere gli effetti del titolo concreto, attuale e prevalente rispetto a quello dei privati destinatari del provvedimento, in quanto le attività sono state condotte in assenza dei requisiti di legge ed è suscettibile di risultare lesiva e dannosa per il pubblico e per la collettività.
- che "ove l'istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l'amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell'istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un'ipotesi di inesistenza dello stesso"
- che, pertanto, non è decorso il termine ragionevole, indicato dalla norma dal momento della stabilizzazione degli effetti del silenzio assenso dell'autorizzazione, entro il quale può essere assunto il provvedimento autotutela;

**Ritenuto** pertanto, doversi procedere alla immediata sospensione delle lavorazioni/attivazioni e all'annullamento d'ufficio degli effetti della stessa;

### **Visti:**

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- l'art.7 comma 7, l'art.5 commi 1,2,3,4 e 9 e l'art.8 comma 8 del regolamento comunale per l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare con particolare riferimento alle stazioni radio base;
- l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.).

**Dato Atto** che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile del Settore firmatario dell'atto medesimo;

### **DETERMINA**

Documento firmato digitalmente

1. **Di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di annullare** d'ufficio in autotutela, per le motivazioni sopra riportate, gli effetti del silenzio-assenso avente natura provvedimentale, formatosi in seguito alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, (Pratica n° 08936640963-18102024-1403) acquisita al prot. REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO 73043 del 21-10-2024 trasmessa dalla soc. INWIT S.P.A, ai sensi dell'articolo 21 nonies della Legge 241/1990 ss.mm.ii., per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel comune di Caserta (CE) presso il fabbricato ubicato in Via Antonio Canova, 5 e distinto al N.C.E.U. di Caserta al foglio 27, Particella 5485 – CODICE IMPIANTO: INWIT S.p.A. I917CE - CASERTA VIA RUGGIERO - TIM S.p.A. CJD2 - CASERTA VIA RUGGIERO, per le motivazioni sopra specificate e di seguito riepilogate:
  - a. l'impianto di che trattasi non è conforme al comma 7 dell'art. 7 del Regolamento Comunale, poiché non rispetta la distanza minima prevista tra SRB dagli edifici sensibili, ivi meglio tipizzati;
  - b. l'incompatibilità della collocazione della SRB prevista da INWIT S.p.A., rispetto all'esistenza di Aree sensibili, di cui al predetto comma 7, art.7 del Regolamento, è da ravvisarsi nell'accertamento della distanza inferiore a 75 ml da edificio adibito a struttura sanitaria rispetto alla prevista installazione;
  - c. la medesima previsione regolamentare non costituisce limite generalizzato alla realizzazione della infrastruttura comunicativa nell'area e, dunque, non incide sulla copertura di rete nazionale, potendo INWIT s.p.a. ripresentare nuova istanza rispettosa dei limiti regolamentari;
  - d. il progetto presentato dalla INWIT S.P.A non indicava ed eludeva la rappresentazione della distanza tra l'antenna e l'edificio con destinazione a struttura sanitaria, così come previsto dal regolamento comunale, e solo dopo gli opportuni approfondimenti dell'istruttoria questo ufficio accertava tale irregolarità dell'impianto de quo;
  - e. l'impianto di che trattasi non è conforme ai commi 1,2,3 e 4 dell'art.5 del Regolamento, poiché non rispetta le distanze e i criteri di ubicazione delle antenne previste dai suddetti commi dell'art.5, al fine di evitare che le stesse risultassero visibili dalla pubblica via;
  - f. Superiore interesse pubblico ravvisato nella necessità di individuare la collocazione più idonea per gli impianti di nuova installazione, limitando al minimo i potenziali danni per la salute dei cittadini, con particolare riferimento agli utenti della struttura sanitaria ed anche, in seconda istanza, nel danno estetico e di immagine che le installazioni possono cagionare;
3. **Di disporre** l'immediata sospensione delle lavorazioni/attivazioni relative alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel comune di Caserta (CE) presso il fabbricato ubicato in Via Antonio Canova, 5 e distinto al N.C.E.U. di Caserta al foglio 27, Particella 5485 – CODICE IMPIANTO: INWIT S.p.A. I917CE - CASERTA VIA RUGGIERO - TIM S.p.A. CJD2 - CASERTA VIA RUGGIERO;
4. **Di disporre** che il presente atto sia notificato ai seguenti destinatari, per competenza:
  - a) TOMMASO PARIOTA, nato a Napoli il 24/01/1960, nella qualità di procuratore speciale della soc. INWIT S.P.A al proprio domicilio elettronico
  - b) SERGIO DI MARIA, nato a Napoli il 08/10/1971, nella qualità di professionista incaricato al proprio domicilio elettronico.
  - c) al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Caserta;
5. **Di informare** ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
  - a) Ufficio comunale competente: Servizio Attività Produttive e SUAP;

b) Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Servizio Attività Produttive e SUAP ;

c) Responsabile del procedimento: ing. Luigi Vitelli, dirigente del Settore IV SUAP e MANUTENZIONI del Comune di Caserta;

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell'Apposita Sezione Amministrazione Trasparente ed all'Albo Pretorio.

Si avverte espressamente il destinatario del presente atto, che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

*il RUP*

*Il Dirigente*

*Ing. Luigi Vitelli*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.**